



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. I

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
23665
15552 Cronologico
21576 rep.

Riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

Dott. Massimo Crescenzi	Presidente
Dott. Vittorio Contento	Giudice
Dott.ssa Anna Mauro	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta sotto il n.59230/08 R.G. promossa da
n. in Edo State - Nigeria il di _____ elett.te domiciliato in
Roma, Via Valadier n.39, presso il difensore Avv.to Francesco Precenzano;
Attore

nei confronti del Ministero dell'Interno/Commissione Nazionale per
il Diritto di Asilo – Sezione Speciale Stralcio in Roma, rappresentata e
difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;

Convenuto

per impugnazione della decisione della predetta Commissione in
data 17.1.2008 di diniego della invocata protezione internazionale.

con l'intervento del PM in sede;

OGGETTO: riconoscimento status rifugiato politico/protezione
sussidiaria/protezione umanitaria/asilo ex art.10³ Cost..

Motivi in fatto ed in Diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato lo _____ ha rassegnato le
conclusioni specificate. L'Amministrazione convenuta si è costituita con
comparsa eccependo l'inammissibilità della domanda per essere stata
introdotta con atto di citazione anziché con ricorso ex art.35, D. L.vo
25/2008, nonché il difetto di legittimazione passiva del Ministero
dell'Interno.

La causa è stata istruita con l'interrogatorio libero del ricorrente
(udienza del 28.3.2012). Sono stati inoltre prodotti documenti.

E' stata riservata in decisione all'udienza del 19.6.2013, con
assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.

Le eccezioni in rito sollevate dal convenuto non possono essere
accolte.

La causa è stata ritualmente promossa con le forme ordinarie (citazione) atteso che la decisione della Commissione opposta è stata emessa il 17.1.2008, prima dell'entrata in vigore del D. L.vo 25/2008, e questo non prevedeva (si adoperava il passato essendo nelle more entrato in vigore, com'è noto, il D. L.vo 150/2011 che ha ulteriormente modificato la disciplina procedimentale) alcuna disciplina transitoria in merito alla decorrenza dei termini per impugnare il provvedimento, presupponendo peraltro che fosse emesso dalla Commissione territoriale. Non appare possibile, pertanto, separare la disciplina dell'impugnazione, peraltro sottoposta a termine di decadenza, da quella dell'emanazione del provvedimento impugnato, ancorché nella fattispecie il giudizio sia stato promosso nel vigore della novella.

Per la stessa ragione, vertendosi in materia di *status* personale, la causa va decisa dal collegio a norma dell'art.70¹ n.3 e 50bis¹ n1 c.p.c. e quale legittimato passivo – a prescindere da ogni altra considerazione – è stato citato in giudizio il Ministero dell'Interno, quale plesso dell'Organizzazione statale entro cui opera ed operava la Commissione.

Nel merito la domanda principale (riconoscimento dello status di rifugiato) non può essere accolta.

In estrema sintesi lo _____ ha allegato di non potere rientrare in Nigeria (Edo State) per non essere costretto ad assumere il ruolo del deceduto suo patrigno, il quale era a capo, nel villaggio di origine, di una setta che praticava riti voodoo e sacrifici umani, e lo aveva designato sin dalla sua infanzia quale proprio successore.

Ritiene il giudicante che non sia ravvisabile nei fatti narrati alcuna persecuzione del ricorrente da parte dell'Autorità dello Stato di origine, ovvero da parte di terzi che la stessa Autorità non intenda osteggiare, negando così al cittadino la propria protezione; tantomeno per i motivi (art.8, D. L.vo 251/2007) che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato. Trattasi in realtà di un'esigenza di tutela, ancorché frequentemente denunciata da persone provenienti da talune aree dell'Africa subsahariana, tra cui parti della Nigeria, di competenza dell'Autorità locale.

Non risulta che l'Autorità Federale della Nigeria, e neppure quella dell'Edo State da cui proverrebbe l'attore, abbiano assunto un atteggiamento esplicito ovvero implicito di tolleranza di tali pratiche, ancorché fondate su arcaiche e non estirpate tradizioni. Altro è l'affermare che di fatto l'Autorità locale non riesca a fronteggiarle.

L'allegazione dello _____ di essersi opposto alla richiesta degli anziani del villaggio in quanto cristiano appare, poi, malferma, posto che l'attore si è limitato a sostenere che, appartenendo ad una famiglia dedita solo a culti tribali e ad un villaggio in cui tali culti erano, verosimilmente, prevalenti e comunque sostenuti dagli "anziani", egli avrebbe praticato di nascosto il culto cristiano che aveva conosciuto da altri membri del villaggio, ancorché "non in una vera e propria chiesa" (e con un contenuto che è rimasto del tutto imprecisato, sì da rendere difficile la collocazione del soggetto nell'ambito di un "particolare gruppo sociale" ai sensi dell'art.8 cit., mentre neppure risulta – ed anzi sembra doversi escludere – se gli altri

membri del villaggio, in tesi persecutori, fossero venuti a sapere del
differente credo professato dall'attore).

Si ritiene, tuttavia, che possa ammettersi l'interessato, della cui
nazionalità nigeriana la Commissione non sembra avere dubitato, alla
protezione sussidiaria, perché nell'attuale contingenza (v. aggiornamenti
2.10.2013 del sito "viaggiare sicuri.it" del MAE e fonti web) la situazione
della sicurezza in Nigeria, per criminalità comune e di matrice terroristica o
religiosa, permane gravemente precaria, in quasi tutte le parti del Paese, e
anche nell'area del delta del Niger (Edo State), da cui risulta che provenga
l'interessato, sì da renderla equiparabile, ai fini della tutela dei diritti umani
fondamentali, ad una situazione di conflitto armato interno tale da mettere in
pericolo concreto anche i civili (v. art.14, D. L.vo 251/2007, di attuazione
della Direttiva 2004/83/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia
dell'UE).

La violenza diffusa, ormai da tempo stabilizzata anche se non
sempre nella medesima consistenza nelle varie aree del Paese, giustifica il
riconoscimento di una protezione che travalichi i limiti di quella per motivi
umanitari.


Le spese della lite possono rimanere compensate, tenuto conto
dell'oggetto della stessa, del suo esito e della circostanza che l'attore è stato
ammesso al patrocinio a spese dello Stato.


P.Q.M.



Il Tribunale,

1. Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara il
diritto di _____ in atti meglio generalizzato, alla
protezione sussidiaria ai sensi dell'art.14 e s., L.251/2007;
2. Spese compensate.

Roma, 18.10.2013

IL GIUDICE est.
Dott. Vittorio Contento


PRESIDENTE
Il Giudice
Vittorio Contento




TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
CANCELLERIA

25 NOV 2013

Dr.ssa Cecilia Tancradj
